

A.R.T. – Accademia di Ricerche Tributarie



N. 2/2018 del 26/6/2018

Dal 1° luglio 2018 divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni

A decorrere dal 1° luglio 2018 (Legge di Bilancio 2018, commi 911 e ss.), il pagamento da parte delle aziende della retribuzione/compenso dei seguenti lavoratori:

- dipendenti;
- collaboratori coordinati e continuativi (compresi gli amministratori di società che non fatturano il compenso ma gli viene consegnata la busta paga);
- soci lavoratori di cooperativa (legge 3 aprile 2001, n. 142),

deve avvenire solo attraverso gli strumenti di seguito elencati:

- bonifico bancario/postale, con codice IBAN indicato dal lavoratore;
- in contanti presso lo sportello bancario/ postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria all'uopo dedicato;
- assegno consegnato direttamente al lavoratore, o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Se non ci si adegua si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 5.000 euro, che verrà comminata dagli uffici della Ragioneria territoriale dello Stato.

Il Responsabile Scientifico
Dr. Lelio Cacciapaglia